

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 148 di data 09 ottobre 2015

**OGGETTO: Incarico alla ditta Carli Sport s.a.s. di Mezzocorona Manutenzione ordinaria campo in erba sintetica presso il Centro Sportivo di Sarnonico. CIG Z671680F28**

## **LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA**

Premesso che il campo da calcio in erba sintetica presso il Centro Sportivo comunale, richiede di un intervento straordinario di manutenzione al fine di preservarne l'ottima conservazione e renderlo perfettamente disponibile per l'uso durante i vari periodi dell'anno;

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e che il servizio individuato non è disponibile presso il mercato elettronico provinciale (MEPAT);

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. non risultano attivi né convenzioni o bando relativi la fornitura di cui in oggetto;

Evidenziato come si ritenga opportuno avvalersi dell'intervento della ditta Carli Paolo di Mezzocorona, ditta nota all'Amministrazione e già in precedenza esecutrice di lavori presso il Centro sportivo;

Acquisita dalla ditta Carli Paolo l'offerta di data 12 maggio 2015, agli atti sub. prot. 1326, dd. 13.05.2015, che propone i seguenti interventi:

controllo accurato localizzato nelle zone di massima attività di gioco dell'intasamento del granulo organico;

controllo e ripristino di eventuali presenze di scollature delle giunte dei rotoli in corrispondenza dei teli e della segnaletica di gioco;

Decompattazione del manto mediante speciale macchina decompattatrice;

Pulizia della superficie del campo da agenti contaminanti (foglie, semi, polveri ecc.), mediante speciale macchina spazzatrice in modo da evitare l'indurimento del terreno di gioco;

Ricarica del geofil e spazzolatura finale della superficie;

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| COSTO A CORPO | € | 800,00 |
|---------------|---|--------|

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>€</b> | <b>800,00</b> |
|---------------|----------|---------------|

Considerato che l'entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 4 del 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia .

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, tramite trattativa privata ai sensi del 4° comma della L.P. 23/90 e ss.mm, alla ditta Carli Paolo di Mezzocorona l'incarico di predisporre gli interventi come descritti in premessa presso il Centro Sportivo di Sarnonico, accettando l'offerta di data 13.05.2015, agli atti sub. prot. 1326, dd. 13.05.2015, sulla cui base si quantifica la spesa presunta di € 976,00 iva compresa.
2. Di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato per corrispondenza e non avrà altre clausole particolari se non quelle che regolano il commercio.
3. Di impegnare la spesa totale di € 976,00, derivante dal presente atto all'intervento 1060203 – cap. 873 del bilancio di previsione 2015 che presenta adeguata disponibilità ;

4. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
  - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
  - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
  - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
5. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. Di trasmettere copia della presente alla ditta Carli Paolo di Mezzocorona;
8. Di precisare , ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
  - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.